

UNIVERSITA' DEGLI STUDI «MAGNA GRÆCIA» DI CATANZARO

STATUTO

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1. L'Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro è una comunità di studio avente come fine lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasmissione della conoscenza.
2. L'Università ispira la propria azione e la propria organizzazione alla Costituzione e alle leggi della Repubblica Italiana e alla Magna Carta sottoscritta dalle Università europee.
3. L'Università assume come valori fondamentali la libertà di ricerca e la libertà di insegnamento, nel rispetto dei propri obiettivi didattici.
4. L'Università è un'istituzione di alta cultura con personalità giuridica propria e autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. L'Università localizza le sue strutture in un'unica area universitaria e ha carattere residenziale; individua in questa scelta uno strumento fondamentale al fine della integrazione tra i saperi, della creazione di una comunità di studio e di ricerca e per l'efficacia della propria azione formativa.
6. L'Università promuove l'effettività del diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti.
7. L'Università è attenta ai bisogni della comunità, alla quale, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, assicura la collaborazione per i piani di formazione e di sviluppo, e promuove l'integrazione tra ricerca scientifica e sistema produttivo.
8. L'Ateneo richiede al personale la leale collaborazione e il rispetto dei suoi principi istituzionali.

Art. 2

LOGO E MOTTO

Il logo dell'Università «Magna Græcia» riproduce una moneta brettia (III secolo a. C.) raffigurante i Dioscuri a cavallo e, sotto, la scritta BPETTIQN. L'altra faccia della moneta mostra la testa dei Dioscuri.

Il motto dell'Ateneo è: *Dubium sapientiæ initium.*

I colori dello stendardo dell'Università sono l'oro del logo e il rosso affiancato dal verde e dal blu.

Art. 3

POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Nell'ambito della disciplina dettata dalla legge e dallo Statuto, l'organizzazione e le attività didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università sono disciplinate mediante Regolamenti d'Ateneo e, in conformità a questi, mediante Regolamenti delle singole strutture.

2. Regolamento generale d'Ateneo.

Il Regolamento generale d'Ateneo è deliberato dal Senato Accademico e stabilisce le norme relative all'organizzazione dell'Università e, tra queste, in particolare determina:

- a) le norme nel cui rispetto le singole strutture didattiche e di ricerca possono adottare Regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
- b) le modalità di organizzazione degli apparati dell'amministrazione centrale e periferica.

3. Regolamento didattico d'Ateneo.

Il Regolamento didattico d'Ateneo è deliberato dal Senato Accademico e individua i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio e disciplina l'ordinamento didattico e l'organizzazione delle attività di formazione, compresi i servizi di tutorato e il servizio ai disabili.

4. Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, deliberato dal Senato Accademico, disciplina la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università, assicurandone l'efficienza e la rapidità.

Il Regolamento prevede la facoltà dell'Università di contrarre mutui, o altra forma di finanziamento, di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, nonché di avvocati dell'Università iscritti ad apposito albo, o di altri professionisti. Prevede inoltre di assicurare i titolari di cariche elettive e i dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e l'eventuale assunzione di spese processuali.

5. Regolamento della Consulta degli studenti.

Il Regolamento della Consulta degli studenti detta le norme relative al funzionamento della Consulta degli studenti di cui all'art. 26 dello Statuto. È deliberato dalla Consulta degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

6. Altri Regolamenti

I Regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca disciplinano, in conformità dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse.

Sono emanati con decreto del Rettore e adottati a maggioranza dell'organo deliberante, a meno di diversa indicazione dello Statuto, e sono approvati dal Senato Accademico.

L'attività per conto terzi è disciplinata con apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

Il Regolamento di Ateneo sull'accesso ai documenti amministrativi è deliberato dal Senato Accademico.

Art. 4

ORGANI

1. Gli organi di governo dell'Università sono: il Rettore; il Senato Accademico; il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

RETTORE

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e nei rapporti con i soggetti terzi; ha poteri di direzione e di coordinamento, iniziativa, esecuzione dei programmi e dei deliberati del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e di vigilanza al fine di assicurare la realizzazione degli scopi istituzionali dell'Università e di garantire l'osservanza delle normative vigenti, dello Statuto e dei principi generali in esso sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli studenti, anche mediante l'adozione di direttive per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario.

2. In particolare, il Rettore:

- a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attività e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) predispone il programma annuale delle attività e il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, anche per quanto riguarda l'edilizia, nonché la programmazione del fabbisogno di personale;
- c) designa e nomina il Direttore Amministrativo;

- d) può assegnare risorse finanziarie, strumentali e umane e, in particolare, le assegna ai centri;
- e) emana lo statuto, i Regolamenti e i successivi atti di modifica;
- f) esercita il potere disciplinare nei confronti di tutto il personale e sugli studenti, fatte salve le competenze di legge del Direttore Amministrativo;
- g) ha la responsabilità di rendere operativi i programmi e i deliberati del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- h) in caso di necessità ed urgenza assume gli atti di competenza degli altri organi.

3. Il Rettore nomina un Prorettore tra i professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'assunzione della carica. Il Prorettore supplisce il Rettore in caso di impedimento o assenza, svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Rettore e decade al momento della cessazione del mandato rettorale.

Art. 6

ELEZIONE E NOMINA

1. Il Rettore è eletto, previa presentazione di candidatura, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo; spetta inoltre ai rappresentanti dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nonché degli studenti in numero corrispondente a quello previsto nei Consigli di Facoltà per ciascuna di queste categorie, secondo le norme del Regolamento elettorale.
3. Il Rettore è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; a parità di voti é eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. Il Rettore dura in carica cinque anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.
5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il Prorettore assume le funzioni di Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore; il neoeletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del mandato.
6. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, le modalità per l'elezione del Rettore sono definite in via regolamentare.

Art. 7

SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato Accademico promuove, programma, indirizza e coordina le attività di ricerca, didattiche e di servizio, salve le attribuzioni riservate ad altre strutture dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare, delibera:
 - a) il programma annuale delle attività e il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;
 - b) l'edilizia universitaria, il suo programma e la gestione;
 - c) le modifiche dello Statuto, i Regolamenti d'Ateneo e i Regolamenti delle singole strutture;
 - d) l'istituzione o la disattivazione delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo;
 - e) la ripartizione, la destinazione e la messa a concorso dei posti del personale docente, valutate le esigenze espresse dalle Facoltà o dalle altre strutture scientifiche e didattiche, i programmi scientifici e di sviluppo dell'Ateneo, i bisogni della didattica e il numero degli studenti;
 - f) le indennità di cariche accademiche;
 - g) la stipula delle convenzioni e delle intese con soggetti terzi.

Art. 8

COMPOSIZIONE

1. Il Senato Accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto dal Rettore, dai Presidi di Facoltà non facenti parte di Aree didattiche, dai Coordinatori di Area didattica, da un rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti, eletto da un unico collegio formato dai componenti dei Consigli di Dipartimento.
2. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con funzioni consultive il Direttore Amministrativo, che ha anche la funzione di segretario verbalizzante.
Partecipa, con funzioni consultive e su invito del Rettore, in particolare per i problemi degli studenti, il coordinatore della Consulta degli studenti.

Art. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) delibera il bilancio di previsione;
 - b) ratifica in accordo al Regolamento amministrativo-contabile le variazioni apportate al predetto;

- c) delibera il conto consuntivo;
- d) esprime parere sulla dotazione organica complessiva del personale non docente dell'Amministrazione dell'Università.

Art. 10

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Rettore, dal Direttore Amministrativo, da due professori di ruolo di prima fascia, da un professore di ruolo di seconda fascia, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, da due rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo le modalità definite con Regolamento d'Ateneo e non rieleggibili per più di una volta. Non sono cumulabili le cariche di Consigliere d'Amministrazione con quella di componente del Senato Accademico.
2. Il Direttore Amministrativo può essere coadiuvato nelle funzioni di segretario verbalizzante da un funzionario da lui designato.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. In caso di anticipata conclusione del mandato conferito ad uno dei Consiglieri, il Rettore indice nuove elezioni per il completamento del mandato secondo le modalità definite in via regolamentare.

Art. 11

FACOLTÀ

1. La Facoltà è una struttura di coordinamento delle attività didattiche.
2. Sono organi di governo della Facoltà il Preside e il Consiglio.
3. L'attività della Facoltà è disciplinata con Regolamento adottato dal Consiglio. Tale Regolamento prevederà apposite commissioni per le strutture didattiche afferenti alla Facoltà.
4. Ciascuna Facoltà è organizzata in centro autonomo di gestione, cui è assegnato un responsabile amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'Ateneo, provvede alla gestione amministrativa, organizza le relative risorse umane e strumentali e ne coordina le attività; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale e ne risponde direttamente.

Art. 12

PRESIDE

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia dell'attività didattica e ne è responsabile, presenta al Rettore e al Consiglio di Facoltà la relazione annuale sull'attività didattica.

2. Il Preside è eletto fra i Professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, ed è nominato dal Rettore.
3. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà e l'elezione si svolge secondo le modalità stabilite per l'elezione del Rettore.
4. Il Preside dura in carica tre anni e può essere rieletto due sole volte consecutive.
5. Il Preside può nominare un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 13

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di governo della Facoltà.
2. Esso è composto dal Preside e dai professori, di ruolo e fuori ruolo, appartenenti alla Facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori (non superiore a un terzo del numero dei professori), da un rappresentante del personale non docente e da due a quattro rappresentanti degli studenti sulla base dei corsi di studio attivati, secondo le norme del Regolamento di Ateneo e di quello di Facoltà.
3. In particolare, il Consiglio di Facoltà:
 - a) definisce i criteri generali per il coordinamento delle attività didattiche;
 - b) formula i piani di sviluppo e avanza le conseguenti proposte al Senato Accademico;
 - c) delibera il Regolamento di Facoltà;
 - d) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o deliberativi.

Art. 14

DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento è la struttura organizzata di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini, deputata allo sviluppo della ricerca e all'attività didattica.
2. I Dipartimenti sono istituiti con decreto del Rettore, secondo le norme del Regolamento Generale d'Ateneo, che devono comunque prevedere:
 - a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Dipartimento;
 - b) forme di incentivazione per i Dipartimenti che conseguano risultati di eccellenza nella ricerca e nella didattica.
 - c) l'individuazione del Senato Accademico, quale organo competente per dirimere eventuali controversie comprese quelle delle afferenze.
3. Sono organi del Dipartimento il Consiglio e il Direttore.

4. L'organizzazione e l'attività del Dipartimento sono disciplinate con Regolamento adottato dal Consiglio.

5. Ciascun Dipartimento è organizzato in centro autonomo di gestione; ad esso è assegnato un segretario amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'Ateneo, provvede autonomamente alla gestione amministrativa della struttura, organizza le risorse umane e strumentali assegnate e ne coordina le attività; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la relazione sulla situazione patrimoniale e ne risponde direttamente.

Art. 15

DIRETTORE

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ha le funzioni di direzione di coordinamento, convoca e presiede il Consiglio cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana le direttive necessarie per la gestione amministrativa del Dipartimento stesso, in conformità a quanto previsto in via regolamentare.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, di prima o seconda fascia, ed è nominato con decreto del Rettore.

3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per due sole volte consecutive. Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato può portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo.

4. Il Direttore può designare un vicedirettore, fra i professori o ricercatori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 16

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio è l'organo di governo del Dipartimento.

2. In particolare:

a) delibera il Regolamento di Dipartimento;

b) promuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca, all'acquisizione dei relativi finanziamenti e ai corsi di studio di primo e secondo livello e post lauream;

3. Può costituire commissioni con delega per specifiche funzioni.

4. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento nonché il Segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione, un rappresentante tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti eletti secondo le norme del Regolamento.

Art. 17
AREE DIDATTICHE

1. Al fine di incentivare e potenziare l'attività didattica e scientifica interdisciplinare e realizzare il miglior coordinamento e la più efficiente utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, Corsi di Laurea o Facoltà possono essere organizzate in Aree didattico-scientifiche.

2. Organi dell'Area sono: a) il Consiglio, b) il Coordinatore. L'attività dell'Area è disciplinata con Regolamento adottato dal Consiglio. Tale Regolamento potrà prevedere apposite commissioni per le strutture didattiche afferenti all'Area. Per la composizione del Consiglio si fa rinvio alle norme relative alla composizione del Consiglio di Facoltà.

3. Il Coordinatore rappresenta l'Area, ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il Consiglio di Area, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia delle attività e ne è responsabile, presenta al Rettore la relazione annuale sulle attività.

4. Il Coordinatore è eletto fra i Professori ordinari o straordinari a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, ed è nominato dal Rettore. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto due sole volte consecutive. Il Coordinatore può nominare un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza.

5. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio e l'elezione si svolge secondo le modalità stabilite per l'elezione del Rettore.

6. Ciascuna Area è organizzata in centro autonomo di gestione, cui è assegnato un responsabile amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'Ateneo, provvede alla gestione amministrativa, organizza le relative risorse umane e strumentali e ne coordina le attività; predisponde tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale e ne risponde direttamente.

7. L'Area è istituita con Decreto del Rettore.

Art. 18
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI, LIMITAZIONI

La composizione dei Consigli negli atti riguardanti persone o posti di professori o ricercatori è limitata alla fascia corrispondente alla persona o al posto e a quelle superiori.

Art. 19

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

1. I Centri interdipartimentali sono strutture di coordinamento per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico, che coinvolgono attività dei diversi Dipartimenti anche esterni all'Ateneo.
2. I Centri sono istituiti per la durata dei programmi scientifici o di sviluppo tecnologico e in accordo alla durata dei relativi finanziamenti.
3. Previo parere del Senato Accademico, i Centri interdipartimentali sono istituiti con decreto del Rettore e disciplinati secondo le norme del Regolamento di Ateneo.

Art. 20

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Le Biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica e inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.
2. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali valgono le norme relative ai centri di servizi.
3. Previo parere del Senato Accademico, le Biblioteche sono istituite con decreto del Rettore e disciplinate secondo le norme del Regolamento d'Ateneo. Analogamente potranno essere istituiti un Archivio di Ateneo e un Museo storico-scientifico.

Art. 21

CENTRO DI SERVIZI

1. Il Centro di servizi organizza attività di rilevante impegno, o l'utilizzo di apparecchiature complesse di interesse comune a più strutture, al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista finanziario, tecnologico o didattico-scientifico.
2. Il Centro è costituito con decreto del Rettore, che assegna le necessarie risorse di personale, finanziarie, strumentali e logistiche; può avere autonomia di gestione secondo quanto previsto dal decreto istitutivo.

Art. 22

CENTRO DI SERVIZI PER IL PERSONALE

1. Il Centro promuove il miglioramento delle condizioni di vita, di salute e di lavoro del personale e dei familiari.
2. Per la costituzione del Centro valgono le norme indicate per i centri di servizi ed è disciplinato da apposito regolamento rettorale.

Art. 23

CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

E' istituito il Centro per l'orientamento e la formazione degli studenti per la loro accoglienza nell'Università.

Tale Centro provvederà anche all'osservatorio dell'occupazione dei laureati o diplomati o dei dottorandi.

Il Centro è istituito con decreto del Rettore.

Art. 24

COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

1. E' costituito, con decreto del Rettore, il Comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario e di sovrintendere agli indirizzi di gestione degli impianti e ai programmi di sviluppo delle varie attività, compresi quelli per i disabili.

2. Compongono il comitato: il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente, due docenti designati dal Senato Accademico, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e due studenti eletti secondo le norme dettate in via regolamentare, il Direttore amministrativo o un suo delegato e da non più di due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, ognuno rappresentato da non più di un componente.

3. I programmi di sviluppo delle attività sportive possono essere attuati dal Comitato mediante convenzione con enti legalmente riconosciuti che perseguono analoghe finalità.

4. L'organizzazione e l'attività del Comitato è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 25

CENTRO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

È istituito il Centro per le attività culturali.

Il Centro ha come fine la programmazione, la promozione e realizzazione di iniziative culturali da parte dell'Ateneo.

Il Centro è regolamentato con decreto del Rettore, che ne stabilisce anche la composizione. Può avere autonomia di gestione.

Art. 26

CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti all'attività e allo sviluppo dell'Ateneo è istituita la Consulta degli studenti avente autonome funzioni propositive e funzioni consultive per il Rettore.

2. La Consulta disciplina autonomamente le forme e le modalità di organizzazione delle proprie attività e nomina, al proprio interno, un Coordinatore, che rappresenta la Consulta nel Senato Accademico. Periodicamente la Consulta si riunisce con il Rettore.

3. La Consulta:

- cura l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti;
- esprime pareri, entro i termini stabiliti dal Rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica e i servizi degli studenti, il Regolamento didattico d'Ateneo e le proposte del Senato Accademico in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- formula proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio;
- propone programmi per lo svolgimento di attività culturali degli studenti;
- esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai Regolamenti.

4. La Consulta è istituita con Decreto del Rettore e ne fanno parte i rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e scientifiche, fino ad un massimo di 15. Tale numero può essere integrato con Decreto del Rettore.

Art. 27

COMMISSIONE PER LA DISABILITA'

E' costituita la Commissione per la disabilità che discute le linee di indirizzo e le scelte operative da portare all'attenzione degli organi d'Ateneo per assicurare la partecipazione dei disabili alla vita culturale, accademica e sociale nell'Università.

La Commissione è istituita con Decreto del Rettore ed è composta da docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. Può essere chiesta la partecipazione di associazioni di volontariato o rappresentanti di altri enti. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

Art.28

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON IL MURST

(abrogato)

Art. 29

CONSULTA PER I RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI

1. Con decreto rettorale è istituita la Consulta per i rapporti tra Università e gli Enti locali.

2. La Consulta è composta dal Rettore, dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria, dal Presidente della Provincia di Catanzaro, dal Sindaco di Catanzaro.

3. Sulla base delle modalità definite in via regolamentare, sentiti eventualmente anche gli Enti interessati, la Consulta assicura le opportune forme di raccordo con gli Enti ed esamina i problemi di comune interesse.

Art. 30

CONSULTA PER I RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ, LE ASSOCIAZIONI E ALTRI ENTI TERRITORIALI E PER I RAPPORTI CON GLI ENTI DI RICERCA

1. Con decreto rettorale sono istituite la Consulta per i rapporti tra Università e le Associazioni e altri Enti territoriali e la Consulta per i rapporti tra Università e gli Enti di ricerca o di alta cultura.
2. La Consulta per i rapporti tra Università e le Associazioni e gli altri Enti territoriali è composta dal Rettore, da un rappresentante della Camera di Commercio, da due rappresentanti dell'Associazione degli industriali, di cui uno della Piccola e Media Impresa e da un rappresentante di altri Enti o Associazioni indicati nel decreto istitutivo.
3. La Consulta per i rapporti tra Università e gli Enti di ricerca o di alta cultura è costituita dal Rettore e un rappresentante degli Enti di ricerca o di alta cultura indicati nel decreto istitutivo.
3. Sulla base delle modalità definite in via regolamentare, le Consulte assicurano le opportune forme di raccordo con le Associazioni e gli altri Enti territoriali e con gli Enti di ricerca, ed esaminano i problemi di comune interesse.

Art. 31

CONSULTA PER I RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI

1. Con decreto rettorale è istituita la Consulta per i rapporti tra Università e Professioni.
2. La Consulta è composta dal Rettore, da tre professori o ricercatori designati dal Rettore, da un rappresentante per ciascuno degli ordini, albi o collegi professionali per la cui iscrizione è previsto il possesso di titolo di studio rilasciato dall'Università.
3. Sulla base delle modalità definite in via regolamentare, la Consulta assicura le opportune forme di raccordo con il mondo delle professioni ed esamina i problemi di comune interesse.

Art. 32

COMITATO BIOETICO

È istituito il Comitato bioetico.

La composizione e il regolamento sono stabiliti con decreto del Rettore.

Art. 33

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPLESSE

1. L'Università può partecipare alla costituzione di consorzi con altre Università o con altri soggetti pubblici o privati.
2. L'Università può partecipare alla costituzione di Società, anche a fini di lucro, e può costituire una o più Aziende Universitarie, o strutture organizzative autonome altrimenti nominate, previa deliberazione del Senato Accademico. Di queste una è deputata ai servizi per il diritto allo studio (nella quale è maggioritaria la presenza degli studenti), un'altra è deputata alla residenzialità.
3. L'Azienda Policlinico Universitario assicura lo svolgimento delle attività integrate didattico-scientifico-assistenziali ed è disciplinata dall'apposito Regolamento.
4. L'Università può istituire Scuole Superiori di Alta Cultura.

Art. 34

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

La ricerca scientifica è fine primario dell'Università che è impegnata a promuoverne lo sviluppo e la piena partecipazione dei docenti. L'Università assicura le risorse logistiche e può contribuire ai finanziamenti; incentiva e valuta la produttività dei docenti secondo le norme di apposito Regolamento.

Art. 35

ATTIVITÀ DIDATTICHE

L'Università incentiva la partecipazione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo all'attività didattica, alla sua organizzazione e al suo sviluppo secondo le norme di un apposito Regolamento; prepara la carta dei servizi per gli studenti.

Art. 36

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione e l'attività amministrativa dell'Università hanno il fine primario di garantire un servizio idoneo allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca.
2. L'organizzazione e l'attività amministrativa devono conformarsi ai principi di:

- a) programmazione, incentivazione, controllo e valutazione dell'attività;
- b) semplicità e snellimento delle procedure;
- c) organizzazione per obiettivi;
- d) distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo, riservate agli organi di governo, dai compiti di attuazione e gestione, attribuiti alla struttura amministrativa;
- e) ampia flessibilità dell'organizzazione interna;
- f) imparzialità e trasparenza, anche mediante l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione.

3. L'organizzazione e l'azione delle strutture amministrative è disciplinata con atti interni di organizzazione e, sulla loro base, con determinazioni organizzative dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.

4. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

5. L'organizzazione concernente l'attività assistenziale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 37

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA, DIDATTICA E AMMINISTRATIVA

1. La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività didattica, scientifica e amministrativa dell'Ateneo è affidata ad un Nucleo di Valutazione, composto da 5 componenti.

2. I componenti del Nucleo sono designati e nominati dal Rettore, che ne dà comunicazione al Senato Accademico, durano in carica tre anni e, di norma, possono essere confermati consecutivamente una sola volta dal Rettore; i membri esterni all'Ateneo sono pari ad almeno tre componenti il Nucleo.

3. Ogni struttura, didattica e scientifica, e l'amministrazione centrale dell'Ateneo presentano annualmente al Rettore un'autovalutazione della propria attività e produttività. Nelle strutture didattiche partecipano all'attività di valutazione prioritariamente docenti e studenti.

Art. 38

CONTROLLO DELLA GESTIONE CONTABILE

1. Il controllo della gestione contabile dell'Ateneo è affidato al Collegio dei Revisori ovvero a una Società di certificazioni.

2. Il Collegio è designato e nominato dal Rettore, che ne dà comunicazione al Senato Accademico, ed è composto da cinque componenti, di cui un magistrato della Corte dei Conti, due componenti esperti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti, un funzionario del MIUR, da un esperto o funzionario di Ente pubblico o privato.

I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e, di norma, possono essere nominati una sola volta consecutivamente dal Rettore.

Le funzioni e modalità di svolgimento dell'attività del Collegio sono disciplinate in via regolamentare.

3. Nel caso in cui il controllo sia affidato a una Società di certificazione, la scelta della stessa è effettuata dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

Art. 39

FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite dai trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, oltre che da donazioni e atti di liberalità, frutti, rendite e ogni corrispettivo di attività negoziale o partecipazione a società azionarie.

3. L'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni e di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

4. L'Ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonché attività per conto di terzi, ivi comprese le attività professionali intramurarie.

Art. 40

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il Senato Accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 41

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.
3. Fino alla attuazione delle rispettive norme, previste dal presente Statuto, gli attuali organi collegiali mantengono la loro composizione e le relative funzioni.
4. Il Rettore, il Preside e Direttori di Dipartimento in carica all'entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Il numero dei mandati è misurato dall'entrata in vigore dello Statuto e dopo il completamento del mandato in corso.
5. La normativa relativa alla composizione dell'elettorato passivo per i Direttori di Dipartimento sarà sottoposta a valutazione periodica dal Senato Accademico.
6. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto. Fino al 31.10.2001, scadenza del mandato del CdA in carica prima dell'approvazione dello Statuto, mantengono la presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione i tre rappresentanti degli Enti locali e il rappresentante del Governo, in aggiunta ai componenti previsti dall'art. 10 dello Statuto.
7. Il Regolamento elettorale per la prima costituzione degli organi elettivi è deliberato dal Senato Accademico in carica.
8. Nell'attesa dell'apertura del Campus l'Università utilizza gli spazi comunque disponibili per le proprie attività.
9. I regolamenti saranno approvati entro nove mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.